



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57

del 07.03.2006

O G G E T T O

Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Determinazione e delimitazione spazi di propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alle competizioni elettorali. Artt. 2 e 3 della legge 04/04/1956 n.212, come modificato dalla Legge 24/04/1975 n.130.

L'anno duemilasei, il giorno sette del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Presente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Presente
AZZOLLINI	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
CAMPOREALE	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Assente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Assente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale f.f., dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11/2/2006 n.32, sono stati convocati, per i giorni 9 e 10 aprile 2006, i comizi elettorali per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

che, in conseguenza, si rende necessario predisporre, delimitare ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, con liste proporzionali (elezione della Camera dei Deputati) e con liste proporzionali (elezioni del Senato della Repubblica), in conformità a quanto prescritto dagli artt. 2 e 3 della legge 04/04/1956 n.212 come modificato dalla Legge 24/04/1975 n.130;

che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, è tenuto a predisporre per ciascun centro abitato, almeno 20 spazi a mezzo tabelloni o riquadri;

Che questo Comune non ha frazioni o centri abitati distaccati;

tutto ciò premesso:

Visto ed applicato l'art.2 della citata Legge 04/04/1956 n.212 come modificato dall'art.2 della Legge 24/04/1975 n.134;

Preso atto della proposta dell'U.T.C. e dell'Ufficio Elettorale sulla base della ricorrente prassi che ha sempre determinato in 20 il numero degli spazi, da predisporre per ciascuna delle elezioni, dislocati come in dispositivo;

Verificato che, ai sensi dell'art.3 della più volte citata Legge 04/04/1956 n.212, come modificato dall'art.3 della Legge 24/04/1975 n.130, la Giunta Comunale dovrà provvedere non appena a conoscenza delle liste e delle candidature ammesse, alla delimitazione degli spazi predisposti ripartendo in tante sezioni quante sono le liste ammesse avendo cura che a ciascuna lista sia assegnata una superficie di mt. 1 x per mt. 1 di altezza;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Dato atto del rispetto dei termini indicati dalle citate disposizioni e comunicati dal Prefetto con telegrafica Prefettizia in data 27/02/2006 n.96/4.3.9/UPE;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole in esame da parte del Capo Settore Demografia ed Elettorale, sotto l'aspetto tecnico (il provvedimento non ha rilevanza contabile), ai sensi dell'art.49, 1° comma, del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Stabilire in 20 il numero di spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale del 9 e 10 aprile 2006 con liste proporzionali per la elezione della Camera dei Deputati, dando atto che detti spazi saranno ubicati come da elenco allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare alla affissione di materiale elettorale da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale per la elezione del Senato della Repubblica dando atto che detti spazi saranno ubicati nella stessa località e siti indicati come al precedente punto 1;
- 3) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere alla installazione e delimitazione dei predetti spazi a mezzo di tabelloni o riquadri avendo cura di rispettare scrupolosamente le dimensioni stabilite dalle vigenti disposizioni;
- 4) Delimitare ciascuno dei 20 spazi di cui al precedente punto 1) in n.20 sezioni delle dimensioni di mt.1,00 di base per mt. 2,00 di altezza con riserva di assegnazione delle sezioni alle liste ammesse nell'ordine che sarà successivamente comunicato;
- 5) Delimitare ciascuno dei 20 spazi di cui al precedente punto 2) in sezioni delle dimensioni di mt. 0,70 di base x mt. 1,00 di altezza con riserva di assegnazione delle sezioni alle liste ammesse per l'elezione del Senato della Repubblica, secondo l'ordine che sarà successivamente comunicato;
- 6) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale della ripartizione in sezioni dei citati spazi;
- 7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000.